

COMUNE DI PAPASIDERO

PROVINCIA DI COSENZA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 -Riscossione coattiva

Articolo 11- Rimborsi

Articolo 12 – Contenzioso

Articolo 13 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Papasidero in materia di promozione turistica, fruizione dei beni culturali ed ambientali, nonché dei servizi pubblici locali. L'amministrazione darà conto annualmente del rispetto del vincolo di destinazione del tributo.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Papasidero, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta è applicata esclusivamente in relazione ai pernottamenti effettuati nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre compresi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi, in esplicitazione non esaustiva ma solo a titolo indicativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Papasidero.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trova nel territorio del Comune di Papasidero e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Papasidero.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 – Tariffe

1. Le tariffe sono disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del Dlgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura.
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi organizzati;
- il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma 1, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, con la quale l'interessato dichiara di trovarsi in possesso dei requisiti previsti per l'esenzione ed indicando la specifica fattispecie di esenzione cui è riconducibile la propria situazione tra quelle elencate dal precedente comma 1.

Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 15 luglio ed entro il 15 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. La comunicazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, o mediante procedure informatiche secondo modalità che saranno definite e messe a disposizione dal Comune di Papasidero.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) o inserendone l'importo dell'imposta nella ricevuta/fattura fiscale emessa come somma "fuori campo IVA";
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. I soggetti indicati nell'art.3 comma 2 assumono la funzione di agenti contabili ex art.178 lett. E RD 827/24 e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina. In considerazione della limitata estensione temporale del tributo, la consegna al Comune del conto giudiziale mediante apposito modello dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Papasidero.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento a favore del Comune di Papasidero delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in due rate:

- entro il 31 luglio per le somme riscosse nel periodo 1° aprile-30 giugno
- entro il 31 ottobre per le somme incassate tra il 1° luglio ed il 30 settembre di ogni anno,

con le seguenti modalità:

a) a mezzo versamento su apposito c/c intestato al Comune di Papasidero,

b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale compresi pagamenti informatici.

3. Il Comune si riserva anche la possibilità di perfezionare modalità di comunicazione e contabilizzazione di cui si darà tempestiva comunicazione ai soggetti responsabili delle attività ricettive.

4. il versamento dovrà contenere la causale "Tassa di Soggiorno ANNO + Nome della Struttura + P.IVA/C.F. della struttura".

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Si applicano le norme del ravvedimento operoso di cui al DLgs 158/2015.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore

della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborso

1. Il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute da parte delle strutture ricettive, deve essere richiesto entro il termine di un anno dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i successivi pagamenti dell'imposta stessa. Dell'avvenuta compensazione dovrà essere data preventiva comunicazione agli uffici comunali.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci (€ 10,00).

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente. L'efficacia e l'entrata in vigore del presente Regolamento decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso unitamente al presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge.